COMUNE DI PERLOZ
Regione Autonoma Valle d'Aosta

COMMUNE DE PERLOZ
Région Autonome Vallée d'Aoste

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI PERLOZ

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 24/10/2011

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI PERLOZ

INDICE – SOMMARIO

CAPO I – PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Ambito di applicazione
Art. 4 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza.

CAPO II – OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 - Notificazione preventiva al garante
Art. 6 - Responsabile

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 7 - Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali
Art. 8 - Obblighi degli operatori
Art. 9 - Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di polizia
Art. 10 - Informazioni rese al momento della raccolta
Art. 11 - Diritti degli interessati
Art. 12 - Sicurezza dei dati
Art. 13 - Modalità da adottare per i dati videoripresi
Art. 14 - Cessazione dell'attività' di videosorveglianza
Art. 15 - Limiti all'utilizzabilità di dati personali
Art. 16 - Luoghi di attestazione delle postazioni video e adeguamento dinamico delle tecnologie
Art. 17 – Comunicazione dei dati

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Norma di rinvio
Art. 19 - Tutela amministrativa e giurisdizionale
Art. 20 - Modifiche regolamentari

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1
Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune dì Perloz, gestito ed utilizzato dall'Ufficio di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini dei presente regolamento si intende:
   a) per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa della Polizia Locale, e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
   b) per "trattamento", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
   c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
   d) per "titolare", l'Ente Comune di Perloz, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
   e) per "responsabile", il soggetto, legato da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
   f) per "interessato" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
   g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
   h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
   i) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
   j) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Articolo 3
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio del Comune di Perloz e collegato alla centrale operativa della Polizia Locale.

Articolo 4
Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Perloz, sono:
   a) l'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza e ambientale in ambito comunale;
   b) la ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico;
   c) la vigilanza sul pubblico traffico per consentire l'immediata adozione di idonee contromisure;
   d) l'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio urbano.
3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area video sorvegliata.
4. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.
5. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade.
6. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di "privacy" con un'apposita regolamentazione.

CAPO II – OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Articolo 5
Notificazione preventiva al garante

1. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.

Articolo 6
Responsabile

1. L'Agente di Polizia Locale è designato, con atto del Sindaco, quale Responsabile della gestione e del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 1, lett. e) del presente regolamento. E' consentito l'affidamento delle suddette funzioni ad altro funzionario comunale incaricato dal Sindaco nel solo caso di assenza dal servizio per ferie o malattia da parte dell'Agente di Polizia Locale.
2. Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente regolamento.
3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento, nominati dal Sindaco, di concerto con il Responsabile, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.
6. La visione delle immagini registrate è consentita solamente al Responsabile della gestione e del trattamento, al suo delegato, agli incaricati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria, ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre di concerto con il suddetto Responsabile.
7. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 7
Modalità di raccolta, conservanzione e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
   a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
   b) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
   c) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni;
   d) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al precedente art.4, comma 2, lett. c), con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, il quale sarà inizialmente costituito da alcune telecamere posizionate in punti nevralgici e successivamente potrà essere eventualmente ampliato, secondo gli sviluppi futuri dei sistema.
3. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo ubicata presso la centrale operativa dell'Ufficio di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno registrate su supporto magnetico da un sistema appositamente predisposto visualizzate su monitor. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento quando la sala di controllo non sia presidiata, oppure nel caso in cui si renda necessario il riesame dei fotogrammi sfuggiti alla percezione oculare dell'addetto alla centrale, perché impegnato a gestire altri eventi o per qualsiasi altra ragione. Le telecamere devono presentare le caratteristiche descritte in un'apposta relazione rilasciata dalle ditte installatrici, e tale materiale va conservato agli atti dal Titolare. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni presso la centrale operativa, per peculiari esigenze tecniche correlate alla particolare delicatezza dell'attività svolta ed ai tempi necessitanti per il controllo delle immagini in questione. All'occorrenza alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure, legate ad un evento già accaduto.
4. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite i videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.
5. La conservazione ulteriore delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Articolo 8
Obblighi degli operatori

1. L’utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell’impianto riportate all’art. 4 comma 2.
2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.

Articolo 9
Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di polizia

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutele ambientale o del patrimonio pubblico, l’incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all’Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla registrazione delle immagini su appositi supporti.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l’espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all’Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.
3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino di una copia delle riprese effettuate, devono presentare un’istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Articolo 10
Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Perloz, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, si obbliga ad affiggere una adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni previste dall'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. LGS. N. 196/2003).
2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all’utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.
3. Il Comune di Perloz si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, gli incrementi dimensionali del sistema e la eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.

Articolo 11
Diritti degli interessati

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l’interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell’adozione delle idonee misure di sicurezza o per l’uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.
2. In relazione al trattamento dei dati personali l’Interessato, dietro presentazione di apposita istanza diretta al Comune di Perloz, ha diritto:

a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo
b) di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile oltre che sull'origine, finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati
c) di ottenere tali informazioni in forma intellegibile, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 7 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro siano di particolare complessità o se ricorresse altro giustificato motivo, ricordando il tempo automatico di sovrascrittura dei dati fissato in 7 giorni dall'avvenuta ripresa degli stessi entro cui effettuare la richiesta
d) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, tramite oscuramento della propria figura e del proprio bene, o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati
e) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 2 del presente articolo, l'Interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni o organismi; l'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.
4. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati dagli eredi, da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere inoltrate direttamente al Responsabile del trattamento individuato o essere trasmesse anche mediante fax, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o messaggi di posta elettronica certificata (PEC); in questo ultimo caso dovrà essere allegata copia del documento di identificazione dell'interessato.
6. La richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi; tutte le richieste pervenute saranno riportate a cura del Responsabile o di un Incaricato delegato su un Registro cartaceo od elettronico conservato permanentemente dall'Amministrazione
7. In caso di esito negativo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Articolo 12
Sicurezza dei dati

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Vanno comunque assicurate alcune misure, cosiddette minime, obbligatorie anche dal punto di vista penalistico.
3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa situata presso la sede della Polizia Locale. Alla sala, ubicata all'interno del Ufficio

in un luogo chiuso al pubblico, possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.

Articolo 13
Modalità da adottare per i dati videoripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.
4. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
5. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
   - al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'art.6;
   - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
   - all'Amministratore di Sistema del Comune di Perloz e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
   - al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
6. Nel caso di accesso ai dati del terzo, debitamente autorizzato, questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
7. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale operativa della Polizia Locale, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:
   - la data e l'ora dell'accesso;
   - l'identificazione del terzo autorizzato;
   - i dati per i quali si è svolto l'accesso;
   - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
   - le eventuali osservazioni dell'incaricato;
   - la sottoscrizione del medesimo.
8. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato.

Articolo 14
Cessazione dell'attività di videosorveglianza

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, i dati raccolti dovranno essere distrutti.

2. La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

Articolo 15
Limiti all'utilizzabilità di dati personali

1. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello statuto dei Lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati, attività anche temporanee come ad esempio:
   - cantieri stradali o edili,
   - nei giardini, la cura delle piante da parte dei giardinieri
   - nelle sedi stradali durante la pulizia periodica od il ritiro dei rifiuti

Articolo 16
Luoghi di attestazione delle postazioni video e adeguamento dinamico delle tecnologie

1. L'individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza, la loro modifica, variazione o cessazione, nel rispetto delle finalità previste dal presente regolamento, compete alla Giunta Comunale che seleziona le aree sensibili ai fini della sicurezza stradale o sociale, con apposita deliberazione, sentita l'autorità di pubblica sicurezza, e condivise le risultanze emergenti dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Allo stesso modo resta competente la Giunta Comunale per l'autorizzazione di sistemi dinamici di raccolta dati in formato video, a supporto delle attività preventive e sanzionatorie della Polizia Locale, comunque nel rispetto dei principi generali del codice e del presente regolamento.
2. Presso la sede del Comune di Perloz è presente una dettagliata planimetria che indivia puntualmente tutti i punti presidiati dal sistema di videosorveglianza, tale planimetria è consultabile presso il Responsabile del trattamento.
3. L'adeguamento delle tecnologie e la gestione dinamica dei protocolli di sicurezza che non incidano sul presente regolamento è demandato a determinazione del Responsabile del trattamento dei dati.
4. Allo stesso Responsabile del trattamento è demandata la fissazione di orari più contenuti o limitati di registrazione per specifiche esigenze(es. attività scolastiche con presenza di minori) che, salvo espresso provvedimento riguarda l'arco delle 24 ore giornaliere e ogni altra disposizione finalizzata all'attuazione del presente regolamento.

Articolo 17
Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune di Perloz a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18
Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Articolo 19
Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla Legge, di sanzioni amministrative o penali.

Articolo 20
Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore con le modalità ed i tempi stabiliti dallo Statuto Comunale.